



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9707 del 2016, proposto da:

Ana Maria Abbate Di Gangi, Adamo Valentina, Adorni Fontana Silvia, Antonini Martina, Autolitano Barbara, Avenia Danila, Babboni Anna, Baffoni Innocenti Sonia, Baldi Thomas, Ballistreri Giuseppina, Balsimini Monica, Bechini Michela, Beconcini Gianna, Belli Federica, Benvenuti Paola, Bianco Fortuna, Boccola Silvia, Bruno Maria Rosaria, Bruschi Candida, Capasso Filomena, Cava Antonio, Chambry Luisa, Cinelli Valentina, Chirico Marilisa, Ciufegni Patrizia, Coppini Enrichetta, Corvino Marcella, Cortese Marina, Cristiano Francesca, Crucitti Giulia Consolata, D'Amato Anna, D'Aquino Assunta, Di Donna Annunziata, Di Fiore Lucia, Dionesalvi Adele, Di Grazia Renata, Disperati Valentina, Dominici Lucia, Dorello Sara, Esposito Genoveffa, Fantini Anna, Fazzuoli Franca, Fiorello Manuela, Gambino Maria, Garofalo Angelina, Gigli Chiara, Gigli Silvia, Gilio Rosaria, Giordano Anna, Giovannelli Francesca, Giordano Manuela, Giusti Irene, Grasso Giovanna, Grieco Gerardina, La Colla Domenica, Lamberti Antonella, Lanotte Maria Pia, Larosa Maria Rosaria, Lpetti Scilla, Machado Dos Santos Janete Conceicao, Maglio Grazia, Manca Irene Laura, Manfredi Daniela, Marchesi Chiara, Marfia Rosangela, Mazzeschi Cristiana, Meschino Rita, Mescoli Francesca, Minieri Loredana, Morandi Chiara, Muscolino Emanuela, Nacci Valeria, Nannoni Tiziana,

Nassini Sabrina, Nesi Elisa, Nocentini Caterina, Nocentini Laura, Ollani Belinda, Papalini Rita, Paolucci Manuela, Panorano Antonella, Parisi Silvia Maria, Perugini Alessandra, Pettineo Cinzia, Pileggio Ida, Poli Paola, Primavera Laura, Priolo Marialuisa, Quercioli Claudia, Raiola Raffaelina, Rizzo Emiliana, Russo Paola, Sanapo Claudia, Scarito Maria Anna, Scotton Tania, Settesoldi Serena, Sibilla Giulia, Soldi Sabrina, Stefani Carla, Tartaro Antonio, Tommasini Samantha, Vaiani Melania, Villoresi Simona, Virtuoso Maria, rappresentati e difesi dagli avvocati Deborah Lombardi C.F. LMBDRH69M57F839Q, Maurizio Bufalini C.F. BFLMRZ66L23D612I, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Maurizio Cecconi in Roma, via Ugo De Carolis. 34/B;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Ufficio Scolastico Provinciale Ambito Territoriale di Firenze, Ufficio Scolastico Provinciale Ambito Territoriale di Arezzo, Ufficio Scolastico Provinciale Ambito Territoriale di Grosseto, Ufficio Scolastico Provinciale Ambito Territoriale di Pisa, Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per Toscana, Ufficio Scolastico Provinciale Ambito Territoriale di Torino, Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per Piemonte, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Filomena Salvati, Serena Cherubini non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del d.m. n. 495 del 22.06.2016 nella parte in cui non ha previsto l'inserimento dei docenti forniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002 nella graduatoria ad esaurimento o in una eventuale fascia aggiuntiva e nella parte in cui prescrive che le domande di inclusione nelle graduatorie ad esaurimento e aggiornamento debbano essere presentate obbligatoriamente con modalità via web

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Provinciale Ambito Territoriale di Firenze e di Ufficio Scolastico Provinciale Ambito Territoriale di Arezzo e di Ufficio Scolastico Provinciale Ambito Territoriale di Grosseto e di Ufficio Scolastico Provinciale Ambito Territoriale di Pisa e di Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per Toscana e di Ufficio Scolastico Provinciale Ambito Territoriale di Torino e di Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per Piemonte;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2016 la dott.ssa Ines Simona Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che viene impugnato il decreto ministeriale n. 495 del 2016, relativo all'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente valevoli per il triennio scolastico 2014/2017, nella parte in cui non ha previsto per i ricorrenti, tutti titolari di diploma magistrale conseguito entro l'anno 2002, la possibilità di inserimento in graduatoria;

Preso atto, in via preliminare, dell'orientamento formatosi in relazione alla sussistenza della giurisdizione amministrativa (ult.: Cons. Stato, Sez. IV 9.3.2016 n.953);

Rilevato che la presente fattispecie è analoga, in fatto, a quella favorevolmente esaminata dalle sentenze Cons. Stato, Sez.VI, n.1973/2015 e n. 4235/2015, con riferimento alla questione inerente i diplomati magistrali con titolo conseguito entro il 2001/2002, che, al momento della "chiusura" delle graduatorie permanenti, erano già in possesso di titolo abilitante e da ultimo, co riferimento specifico al DM n.495/2016, dalla giurisprudenza cautelare della sezione (cfr.ordinanza Tar Lazio, III bis, n. 05423/2016);

Vista l'Ordinanza n.1/2016 del 27 aprile 2016 dell'A.P., secondo cui non appare opportuno discostarsi, ai limitati fini cautelari, dall'orientamento già espresso dalla Sezione VI°, nelle sentenze citate nella Ordinanza di rimessione (cfr.: sentenza n.1973 del 2015) e in numerose altre pronunce cautelari, secondo cui i soggetti, muniti di diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002, hanno titolo ad essere inseriti nelle GAE;

Ravvisata la sussistenza del prescritto "periculum in mora", dato che l'anno scolastico è stato ormai avviato;

Ritenuto, pertanto, di dover accogliere la presente istanza cautelare, finalizzata all'inserimento "con riserva" dei ricorrenti nelle GAE, e tanto in attesa della definizione, da parte dell'Adunanza Plenaria, della questione rimessa dal Consiglio di Stato, sez. VI, con Ordinanza n.364 del 29 gennaio 2016;

Ritenuto altresì, per ragioni di concentrazione e di economicità del giudizio, discendenti anche dall'art.1 cpa, che, ai sensi dell'art. 41, 4° comma, cpa, a causa della presumibile non agevole individuazione del novero effettivo dei controinteressati nonché del numero degli stessi, sussistono i presupposti di cui all'art. 49 cpa, per disporre la notificazione per pubblici proclami, mediante la pubblicazione sul sito web dell'intimata Amministrazione - sia in sede centrale che in ciascuna delle sedi territoriale competenti- di copia integrale del ricorso nonché della presente ordinanza, con l'indicazione dei controinteressati (alla cui individuazione collaborerà anche l'intimata Amministrazione);

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), accoglie l'istanza di tutela cautelare e per l'effetto:

- a) ordina l'inserimento "con riserva" dei ricorrenti nelle GAE;
- b) dispone ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a., la notifica del ricorso e della presente ordinanza per pubblici proclami, ove non già effettuata alla data della decisione qui adottata, nei tempi e nei modi di cui alla parte motiva;
- c) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 5 dicembre 2017.
- d) compensa le spese della presente fase.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Maria Cristina Quiligotti, Consigliere

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Ines Simona Immacolata Pisano

IL PRESIDENTE

Riccardo Savoia

IL SEGRETARIO